

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIBILLE, BALDINI e BUSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1960

Norme per gli assegni familiari nel settore dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema attuale più arduo per l'artigianato italiano, quello della regolamentazione in materia di assegni familiari, di difficile soluzione per la complessità delle sue componenti, ma di « profonda giustizia », attende da lungo tempo una disciplina appropriata alla particolare natura delle imprese interessate, alla varietà delle loro dimensioni e alla importanza della loro posizione, nell'economia italiana.

Il senatore Moro, presentando nel lontano ottobre 1954 il disegno di legge per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, che fu tradotto nella legge 25 luglio 1956, n. 860, avvertiva che l'adozione dei criteri fissati dai decreti ministeriali 2 febbraio 1948 e successivi (ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586), con la elencazione di attività da considerare artigiane in materia di assegni familiari, « nonostante il suo empirismo, è un sistema rigido che tende a fissare le imprese su posizioni stati-

che impedendo loro di progredire sul piano degli sviluppi tecnici ».

Purtroppo, ancora oggi, quelle posizioni statiche — tra l'altro soggette ad una « tassativa » elencazione di attività — impediscono alle nostre imprese artigiane non solo di adeguarsi al progresso tecnico, ma anche, e soprattutto, di contribuire enormemente, come esse ed essenzialmente esse possono, ad alleviare il più grave problema sociale italiano: la disoccupazione.

Ma vi è il peggio, che risulta dal contrasto tra quella tassativa e rigida elencazione, tuttora applicata con eccessivo rigore dagli Ispettorati del lavoro o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e la onesta, encomiabile semplicità con cui numerosi artigiani si attengono alla definizione stabilita dalla legge n. 860 del 1956.

Questi benemeriti modesti imprenditori, e non specializzati giuristi, considerano che la definizione di impresa artigiana finalmente introdotta nel nostro ordinamento da quella legge, è, secondo l'articolo 1, valida

a tutti gli effetti, e trascurano che il successivo articolo 20 sospende, invece, la validità della definizione stessa sia nel campo della materia tributaria che in quello degli assegni familiari. Sospinti da esigenze di lavorazione oppure da quegli incentivi che lo Stato con altre norme ha disposto per lo sviluppo produttivistico delle aziende, assumono dipendenti entro i limiti consentiti dai criteri per la qualifica artigiana, secondo la legge n. 860, ma superando il rigido sbarramento posto, per i dipendenti stessi, dai citati decreti ministeriali 2 febbraio 1948 e successivi. Così operando, finiscono col subire gli oneri contributivi in vigore per l'industria in materia di assegni familiari e, spesso, quelle penalità che, sotto il nome di « sanzioni civili », conferiscono al nostro sistema previdenziale ed assistenziale (vedi anche le così dette « Sanzioni Amministrative » dell'I.N.A.M.) una gravosità che è superiore a quella fiscale, per i piccoli datori di lavoro non attrezzati senza dubbio per le svariate formalità di carattere burocratico-amministrativo.

Sicchè il risultato finale di venti norme di legge, o di disposizioni emanate per la loro applicazione, può essere considerato come un potente sbarramento per l'assunzione di mano d'opera ovvero, se si vuole, come incentivo legale alla disoccupazione.

Ritornando in argomento, affermiamo qui che pur trattandosi, in fondo, di una soluzione tecnica, questa, nel caso che ci interessa, non può venire che dal Parlamento.

La Camera dei deputati e il Senato vollero, infatti, che fosse valida « a tutti gli effetti di legge » la definizione di impresa artigiana e, approvando l'articolo 20 della legge n. 860 con la sospensiva circa la estensione della validità della definizione alla materia tributaria ed a quella degli assegni familiari, per l'abrogazione di quella sospensiva posero al Governo, con l'assenso del suo rappresentante, un termine di sei mesi dalla data della compilazione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

Gli albi sono stati formalmente compilati il 18 novembre 1957! (art. 34, 3° comma del

decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202).

Quanto al provvedimento legislativo da adottare in materia tributaria, pubbliche dichiarazioni di membri di Governo su una intesa conseguita tra l'Amministrazione delle finanze e quella dell'industria e del commercio fanno sperare prossima l'emanazione delle norme invocate.

Non altrettanto può dirsi del provvedimento legislativo previsto dallo stesso articolo 20 per la materia degli assegni familiari.

Una fonte ufficiale di notizie, a questo riguardo, è l'articolo « Artigiani e Imprese artigiane » del Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, onorevole Micheli, pubblicato nel n. 9, anno 1959, del *Bollettino Ufficiale* edito dal Comitato centrale dell'artigiano.

Nel novembre 1959 l'onorevole Sottosegretario affermava che, per quanto riguarda l'argomento degli assegni familiari, la definizione del provvedimento legislativo rimaneva subordinata alla necessità di coprire il disavanzo della Gestione artigianato per gli assegni familiari e di eliminare ogni causa di una successiva formazione di squilibrio finanziario nella Gestione, e rilevava, altresì, che questo ultimo problema impegna, oltre gli organi di Governo, « anche e soprattutto la responsabilità delle organizzazioni sindacali ».

* * *

I termini del problema sono i seguenti:

1) parificazione della misura degli assegni da corrispondere ai dipendenti delle imprese artigiane con quella in vigore per i dipendenti dell'industria e del commercio;

2) copertura del disavanzo esistente nella Gestione artigianato della Cassa unica per gli assegni familiari;

3) adozione di nuove norme per gli assegni familiari agli apprendisti riconosciuti capi famiglia;

4) conseguente determinazione dei nuovi oneri contributivi a carico dei titolari di imprese artigiane, in relazione all'aumento degli assegni per i dipendenti.

I. — PARIFICAZIONE DEGLI ASSEGNI

La competenza delle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro artigiani e dei lavoratori, concerne in particolare questo punto del problema.

Noi esprimiamo qui il nostro motivato parere con proposte che superano la necessità di un accordo intersindacale, in quanto riteniamo che gli assegni per i dipendenti delle imprese artigiane debbano essere elevati alla stessa misura in vigore per i dipendenti dell'industria e del commercio.

I dipendenti delle imprese artigiane hanno percepito fino al 31 maggio 1946 assegni uguali a quelli dell'industria, quando, cioè, nessuna differenziazione esisteva fra datori di lavoro artigiani e industriali circa la misura dell'onere contributivo.

Una prima distinzione fu operata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, allorché nello stesso settore dell'industria fu introdotta (tabella A-2 allegata al provvedimento) una speciale misura di assegni e di oneri contributivi per le più piccole imprese.

Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, nu-

mero 1586, fu istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una separata gestione per le aziende artigiane, perchè essendo il carico familiare dei lavoratori dipendenti dalle stesse aziende inferiore, nella media, a quello dei lavoratori dell'industria, si riconobbe la possibilità di realizzare una riduzione dell'onere contributivo, pur avvicinando le prestazioni del settore artigianato a quelle del settore industria.

Il carico familiare fu calcolato in misura corrispondente a quello dei lavoratori del commercio, per i quali già esisteva una gestione separata.

Con la facoltà concessa al Ministro del lavoro, sentito il Ministro dell'industria e del commercio, di fissare i criteri per determinare a quali aziende possa essere applicata la speciale misura per contributi e assegni familiari del settore artigianato, sono stati emanati finora ben 5 decreti (2 febbraio 1948, 16 novembre 1950, 21 febbraio 1952, 12 agosto 1952, 12 maggio 1955) con i quali « si pretende tuttora » di tutelare, in materia di assegni familiari, l'artigianato italiano!

Da allora le norme che hanno disciplinato gli assegni familiari per i dipendenti delle imprese artigiane si sono susseguite autonomamente come risulta dal seguente prospetto:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MISURE ASSEGNI E CONTRIBUTI: SETTORE ARTIGIANATO (a)

DATA DI DECORRENZA E RELATIVO DECRETO	IMPORTO MENSILE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI PER BENEFICIARIO							Contributi sulla retribuzione lorda	Massimale mensile operai e impiegati (b)
	Operai			Impiegati					
	figli	coniuge	ascendenti	figli	coniuge	ascendenti			
	(lire)								
Dal 24 gennaio 1948 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586)	936	1.092	897	988	1.144	936	21,40	6.250	
Dal 1° agosto 1948 (Legge 7 luglio 1948, n. 1093)	1.248	1.404	1.209	1.300	1.456	1.248	12 —	19.500	
Dal 1° luglio 1951 (Legge 15 febbraio 1952, n. 80)	1.898	1.404	1.209	1.950	1.456	1.248	12 —	19.500	
Dal 16 giugno 1952 (Legge 22 aprile 1953, n. 391)	3.120	2.210	1.430	3.978	2.600	1.430	13 —	23.400	

(a) Fino al 31 maggio 1946 l'artigianato è rimasto inserito nel settore industriale. Dal 1° giugno 1946 al 23 gennaio 1948 ha trovato applicazione la tabella A-2 dell'industria.

(b) Dal 1° maggio 1954 oltre il massimale vige anche un minimale di L. 400 giornaliere pari a L. 10.400 mensile.

(Da « Notizie Statistiche 1952-1954 » dell'I.N.P.S., pag. 418)

Alcuni parlamentari hanno tentato di riportare gli assegni per i dipendenti degli artigiani ad una misura pari a quella dei dipendenti degli industriali (Camera dei deputati, proposta di legge n. 2546 degli onorevoli Zanibelli, Gitti ed altri, annunciata il 13 novembre 1956, e identica proposta n. 112 presentata dagli onorevoli Zanibelli ed altri il 18 luglio 1958, per l'adeguamento delle misure degli assegni familiari ai dipendenti delle aziende artigiane).

Con le stesse proposte di legge non si è tentato, però, di affrontare l'argomento delle aliquote contributive che sarebbe stato necessario aumentare in relazione all'aumento degli assegni, ma veniva sempre lasciata al Governo la responsabilità di provvedere, con decreto del Capo dello Stato, alle entrate occorrenti per l'aumento della spesa.

Proponiamo dunque anche noi l'auspicata parificazione degli assegni, sia perchè questa è la chiara indicazione che ci viene data dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A.), sia perchè veniamo in tal modo a superare, come già detto, uno dei termini del problema da risolvere, e cioè l'accordo fra organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori. Come è noto, tale accordo sempre precede, in materia di assegni familiari, il formale provvedimento di legge, che ha per effetto di rendere obbligatorio per tutti i datori di lavoro del settore interessato l'accordo intersindacale, dal quale, in definitiva, è fissata anche la decorrenza dell'aumento degli assegni e dei corrispondenti contributi, « con data cioè anteriore alla norma della legge ».

Peraltro, l'auspicata parificazione degli assegni è resa possibile dalla constatazione fatta, a conclusione degli studi compiuti dal Comitato centrale dell'artigianato, che il *deficit* esistente nella Gestione artigianato è dovuto al pagamento degli assegni agli apprendisti delle imprese artigiane riconosciuti capi famiglia. Quindi, « astraendo dalla copertura di detto disavanzo in atto », l'aliquota contributiva del 13 per cento, vigente per le aziende ammesse allo speciale inquadramento come artigiane, sarebbe sufficiente

a mantenere in equilibrio la Gestione, ove gli assegni dovessero per l'avvenire essere corrisposti, agli « operai » e « impiegati » delle stesse aziende, nella misura ora in vigore.

II. — COPERTURA DEL DISAVANZO ESISTENTE NELLA GESTIONE ARTIGIANATO

Con il citato studio, l'onorevole Sottosegretario Micheli ha reso noto che il Comitato centrale dell'artigianato ha accertato la causa del disavanzo, e che cioè, esso « deve essere considerato quale conseguenza della legge 8 luglio 1956, n. 706, poichè questa, ripristinando la corresponsione degli assegni familiari agli apprendisti capi famiglia, non ha provveduto alla relativa copertura, essendo stato anche soppresso, con la legge 19 gennaio 1955, n. 25, il pagamento di ogni contributo per gli apprendisti ».

In effetti, ripristinando gli assegni familiari per gli apprendisti capi famiglia e lasciando in vigore per i datori di lavoro artigiani l'esenzione, disposta dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, da ogni onere contributivo per gli apprendisti (compreso quello per assegni familiari e compresa la marca settimanale di cui all'articolo 22 della stessa legge), la Gestione ha subito un « disavanzo annuale crescente con l'aumento annuale degli apprendisti presso le aziende artigiane », riconosciute tali solo agli effetti degli assegni familiari, e cioè in applicazione del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive aggiunte e modificazioni.

È opportuno ricordare che il ripristino predetto degli assegni senza corrispondente copertura fu subito considerato causa certa di successivo rilevante disavanzo nella Gestione.

L'onorevole Delle Fave, che, in qualità di Sottosegretario di Stato per il lavoro, rappresentava il Governo durante la discussione della proposta di legge dell'onorevole Penazato (n. 1878, del 17 novembre 1955, Camera dei deputati) dichiarò, a proposito della copertura di 6 lire, comprese nella marca settimanale (articolo 22 della proposta e del-

l'attuale legge 8 luglio 1956, n. 706), che essa era di gran lunga inferiore al fabbisogno fin da allora previsto come necessario per ripristinare gli assegni agli apprendisti capi famiglia.

« Il Ministero », egli diceva nella seduta del 4 maggio 1956 della Commissione XI della Camera dei deputati, « non può nascondersi una gravissima preoccupazione, rappresentata dall'onere di oltre 3 miliardi derivanti dall'applicazione di questa legge rispetto ad una copertura di appena 40 milioni e 560 mila lire. È vero che la revisione del contributo stesso è demandata al Ministero, e quindi l'esperienza potrà suggerire una giusta correzione alla misura del contributo stesso, ma il Ministero è ugualmente preoccupato perchè la gestione della Cassa assegni familiari riserva continue sorprese: è preoccupato, altresì, per quanto riguarda gli oneri degli apprendisti artigiani, i quali gravano sul fondo di addestramento professionale, e questo fondo si sta addirittura volatilizzando ».

In queste affermazioni del rappresentante del Governo è la conferma che l'onere degli assegni per gli apprendisti capi famiglia, quale ne sia l'ammontare, non può che gravare sul Fondo per l'addestramento professionale.

L'onorevole Penazzato, nella relazione alla sua proposta di legge, affermava di aver potuto determinare il contributo dovuto all'I.N.P.S. per l'erogazione degli assegni familiari agli apprendisti capi famiglia destinando a tale scopo una quota del contributo per l'assicurazione tubercolosi, la cui gestione, notoriamente, aveva margini sufficienti, e cioè destinando la predetta quota di lire 6 sulle 20 lire già previste per l'assicurazione tubercolosi entro l'importo settimanale della marca contributiva istituita per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25. Ma egli affermava altresì: « La detta quota contributiva può essere mantenuta in limiti molto modesti, perchè il numero degli apprendisti capi famiglia è da ritenersi limitato, e quindi costituente entità non rilevante agli effetti degli oneri

prevedibili per l'erogazione degli assegni familiari ».

Abbiamo già visto, invece, che il Sottosegretario di Stato per il lavoro, nel maggio 1956, appena sei mesi dopo la presentazione della proposta di legge, esprimeva la « gravissima preoccupazione » del suo Ministero per un onere, già calcolato in oltre 3 miliardi rispetto ad una copertura di appena 40 milioni e 560 mila lire.

Questi erano gli elementi in possesso del Ministero del lavoro nel momento in cui la proposta di legge Penazzato fu approvata.

E fu approvato, come si desume dalle citazioni che abbiamo riportato, senza alcun dubbio che il maggior onere dovuto per gli assegni agli apprendisti capi famiglia del settore artigianato avrebbe dovuto far carico al Fondo per l'addestramento professionale.

Un'altra citazione dobbiamo desumere dagli atti ufficiali.

Il collega senatore Grava ebbe fondato motivo di esprimere la sua sorpresa (seduta del 27 giugno 1956, 10^a Commissione del Senato), che la legge sull'apprendistato fosse stata, nell'applicazione data dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale all'articolo 15 della legge, interpretata nel senso che il legislatore avesse voluto sopprimere « il diritto, per gli apprendisti capi famiglia, di continuare a percepire gli assegni familiari per le persone a loro carico come li avevano percepiti fino allora ».

Tocca a noi, ora, esprimere sorpresa, ma anche rammarico, che l'unica soluzione, possibile e necessaria, per quanto riguarda l'onere degli assegni agli apprendisti capi famiglia, non sia stata già attuata.

Si tratta nè più nè meno che di un onere per una spesa obbligatoria derivante dall'attuazione di norme di legge in vigore.

Nè si può credere che l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale non abbia potuto disporre dei dati statistici relativi. A quanti apprendisti capi famiglia l'Istituto nel 1955 ha troncato il pagamento degli assegni per l'entrata in vigore della legge sull'apprendistato e per l'interpretazione che ne fu fatta, lamentata dal collega Grava? Lo stesso Istituto ebbe a far conoscere, con una rela-

zione al Comitato speciale per gli assegni familiari, Sezione artigianato, il 25 gennaio 1957, che l'insufficienza della copertura contributiva era da imputarsi principalmente a due ordini di cause, e cioè la prima: al contributo del 13 per cento inferiore, a partire dall'anno 1953, a quello di equilibrio; la seconda, agli effetti provocati dalle leggi 19 gennaio 1955, n. 25. « Disciplina dell'apprendistato » e 8 luglio 1956, n. 706: « Modifiche alla disciplina dell'apprendistato ».

Noi non possiamo concordare con l'Istituto nel considerare inferiore a quello di equilibrio il contributo del 13 per cento su un « massimale » (cioè limite « massimo » della retribuzione sul quale applicare il contributo) di lire 900 giornaliera.

L'aliquota del 13 per cento e il nuovo « massimale », sebbene approvata con legge 22 aprile 1953, n. 391, ebbero la decorrenza 16 giugno 1952. Ebbene, la Gestione artigianato si chiuse, nell'anno 1952, con un avanzo di competenza di ben 630 milioni di lire (e l'aliquota di equilibrio sarebbe stata in quell'anno, del 10,68 per cento) contro un avanzo di 734 di competenza per l'anno 1951, nel quale con il « massimale » di sole 750 lire giornaliera l'aliquota contributiva era del 12 per cento, mentre quella di equilibrio sarebbe stata dell'8,38 per cento.

E quanti furono gli apprendisti capi famiglia beneficiari di assegni in detto periodo, durante il quale i datori di lavoro, anche se artigiani, erano tenuti a pagare per gli apprendisti il contributo del 13 per cento su una paga giornaliera, anche presunta, non inferiore a lire 400 come per gli operai?

È soltanto nel 1953 che il bilancio di competenza della Gestione si chiude, per la prima volta, con un disavanzo di lire 253 milioni. E il fenomeno è subito spiegato: con un decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 3335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 19 gennaio 1953, il limite minimo di retribuzione, anche presunto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti « per gli apprendisti », era stato — finalmente — ridotto nel settore dell'artigianato a lire 300 giornaliera.

Gli artigiani avevano vinto la prima battaglia in materia di apprendistato. Continuando però nelle vittorie sul campo dell'apprendistato con la legge del 1955 e con la successiva del 1956 dovrebbero trovarsi, ora, secondo i calcoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, « e senza nemmeno poter operare alcuna maggiorazione per gli assegni ai propri dipendenti », a pagare l'aliquota del 21 per cento soltanto perchè hanno assunto in larga misura apprendisti, come ha voluto lo Stato nell'interesse della collettività, e fra gli apprendisti si trovano degli orfani o dei giovani che hanno famiglia propria e devono percepire gli assegni per i familiari o genitori a carico.

Le considerazioni di cui sopra ci obbligano a richiamare l'attenzione del Senato su due punti principali.

Il primo, si fonda sulla necessità di integrare il Collegio dei sindaci della Cassa per gli assegni familiari con rappresentanti artigiani, sia per la doverosa sorveglianza sull'amministrazione del Fondo di gestione del settore artigianato, sia per dissipare le giuste preoccupazioni lamentate dall'onorevole Delle Fave quando ebbe ad affermare, con cognizione di causa, che « la gestione della Cassa assegni familiari riserva continue sorprese », sia per tradurre in pratica l'affermazione esatta dell'onorevole Micheli, che nel novembre 1959 ricordava trattarsi di un problema che deve impegnare « anche e soprattutto la responsabilità delle organizzazioni sindacali ».

Il secondo, si concreta nel fatto che gli organi competenti preposti al riassetto della gestione degli assegni familiari tendono, per inveterata abitudine, a risolvere il problema con metodi semplicistici, limitandosi ad elevare l'aliquota sino a raggiungere l'equilibrio, senza, peraltro, tener presenti tutte le disastrose conseguenze che un aumento indiscriminato porta fatalmente con sé, specie in quei settori, come l'artigianato, per i quali un appesantimento contributivo può minare alla base la loro economia in maniera irrimediabile.

Nella relazione del Comitato speciale per gli assegni familiari, fatta conoscere nella

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seduta del 25 gennaio 1957, poc'anzi ricordata, il relatore, a conclusione del suo dire, dopo aver stabilito le « cause » del *deficit* che abbiamo più sopra richiamato, propone *sic et simpliciter* la nuova aliquota di equilibrio pari « al 21 per cento della retribuzione nel limite del massimale giornaliero di lire 900 », « ferme restando, beninteso, le attuali misure delle prestazioni ».

Ora, per il primo ordine di cause, il contributo del 13 per cento, secondo i dati statistici dell'I.N.P.S., è stato inferiore solo dello 0,72 per cento negli anni 1953 e 1954, mentre la differenza negativa dell'aliquota è salita a 1,61 per cento nel 1955, a 2,64 per cento nel 1956, a 4,05 per cento nel 1957 ed a 4,22 per cento nel 1958, appunto perchè, a partire dall'anno 1955 sono entrate in vigore le leggi seguenti:

Disciplina dell'apprendistato (19 gennaio 1955, n. 25);

Modifiche alla disciplina dell'apprendistato (8 luglio 1956, n. 706);

Per quanto riguarda il secondo, non è che la conferma delle osservazioni più sopra illustrate.

L'uno e l'altro ordine — a nostro avviso — non sono nè determinanti, nè probanti, in quanto riguardano un problema dell'apprendistato, e non un problema dell'artigianato.

Tutto ciò denota, purtroppo, una grave mancanza di sensibilità nel porre i problemi nel loro insieme ed una paurosa pigrizia mentale nell'escogitare soluzioni eque e soddisfacenti.

III. — NUOVE NORME PER GLI ASSEGNI FAMILIARI AGLI APPRENDISTI CAPI FAMIGLIA

Abbiamo già riportato il parere del Comitato centrale dell'artigianato sulla causa del disavanzo esistente nella Gestione speciale, disavanzo che subisce un andamento crescente con l'aumento annuale degli apprendisti presso le aziende che sono considerate artigiane solo agli effetti degli assegni familiari.

Conforta l'affermazione del Comitato, anche se in proposito mancano statistiche relative ai capi famiglia apprendisti, le logiche deduzioni che derivano dall'esame dei dati pubblicati sull'Annuario statistico italiano dell'I.S.T.A.T. concernenti la « Gestione assegni familiari - Sezione artigianato », confrontati con quelli riguardanti il numero degli apprendisti soggetti alla disciplina degli assegni familiari (I.N.P.S. - Servizio statistico attuariale - Bollettino statistico Quadrimestrale, n. 31, gennaio-dicembre 1958, pagine 16-17).

In sintesi, i dati su cui soffermeremo la nostra attenzione sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	Contributi riscossi (in milioni)	Prestazioni erogate (in milioni)	Differenza annuale fra contributi e prestazioni	Numero medio annuo apprendisti
1953	4.507	4.760	— 253	(a)
1954	5.523	5.833	— 310	(a)
1955	5.735	6.446	— 711	(b) 114.000
1956	6.145	7.397	— 1.252	(b) 200.000
1957	6.113	8.018	— 1.905	(b) 271.000
1958	6.515	8.633	— 2.118	(b) 331.000

(a) Le statistiche sugli apprendisti datano dal 1955.

(b) E' la media mensile ricavata dai dati pubblicati dall'I.N.P.S.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non riteniamo necessario riportare i dati relativi al periodo compreso tra l'anno 1948 e l'anno 1952, perchè la differenza annuale fra contributi e prestazioni ha sempre segnato un attivo, mentre il *deficit* della gestione ha inizio a partire dall'anno 1953 per i motivi già esposti.

Entrata in vigore la legge 25 gennaio 1955 sull'apprendistato che esonerò gli imprenditori artigiani da ogni contributo per gli apprendisti, compresa la marca settimanale per questi istituita, si ebbe un incremento del *deficit*, rispetto all'anno precedente, del 2,29

per cento, mentre nell'anno 1954, rispetto all'anno 1953, l'incremento del *deficit* fu, soltanto, dell'1,23 per cento, dovuto esclusivamente, noi riteniamo, alla diminuzione del « minimale » per gli apprendisti delle imprese artigiane.

Ciò premesso, se ora raffrontiamo le percentuali d'aumento del *deficit* e del numero degli apprendisti, a partire dall'anno 1955, senza tuttavia considerare che apprendisti beneficiari di assegni per familiari a carico già gravavano in precedenza sulla Gestione, si ha la seguente correlazione:

ANNO	Differenza annuale fra contributi e prestazioni	Percentuale d'aumento	Numero medio annuo apprendisti	Percentuale d'aumento
1955	— 711	—	114.000	—
1956	— 1.252	1,76	200.000	1,75
1957	— 1.905	2,68	271.000	2,38
1958	— 2.118	2,98	331.000	2,90

Il raffronto fra le percentuali calcolate, rispettivamente, in base alla differenza annuale fra contributi e prestazioni ed al numero medio annuo degli apprendisti, prova rigorosamente che l'incremento annuo del *deficit* nella gestione Artigianato è direttamente proporzionale all'aumento annuo del numero degli apprendisti, stabilendo, senza possibilità di equivoci, l'interdipendenza fra i due fenomeni, dei quali, il primo, risulta, logica conseguenza del secondo. La differenza minima che si riscontra tra le percentuali dell'uno e dell'altro, 0,01 per cento nel 1956 (1,76 per cento contro 1,75 per cento), 0,30 nel 1957 (2,68 per cento e 2,38 per cento); 0,08 per cento nel 1958 (2,98 per cento e 2,90 per cento) è di entità assolutamente trascurabile e, comunque, non tale da giustificare un qualsiasi aumento dell'aliquota di equilibrio, tenendo conto che non abbiamo potuto calcolare quanti apprendisti erano già riconosciuti capi famiglia negli anni precedenti al 1954.

Se fosse ancora in vigore l'obbligo, per gli artigiani, di pagare il contributo assegni familiari per gli apprendisti su un minimo di paga giornaliera di 300 lire, questa sola entrata sarebbe sufficiente a coprire la metà di tutte le spese della Gestione. Infatti il 13 per cento su 300 lire giornaliere per 312 giornate lavorative, darebbe, per i 331.000 apprendisti del 1958, ben 4 miliardi e 27 milioni 608.000 lire, pari quasi ai due terzi delle entrate della Gestione nell'anno 1958, che sono state di 6 miliardi e 515 milioni, e pari, circa, alla metà della spesa, salita in quell'anno, a 8 miliardi e 633 milioni.

Soppresso, per le entrate, l'obbligo dei contributi per gli apprendisti, e ripristinati invece gli assegni agli apprendisti capi-famiglia, per la spesa, è ovvio che il Comitato centrale dell'artigianato non poteva concludere diversamente.

Ma a prescindere da tutto ciò possiamo fare anche a meno dei dati che hanno in-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dotto il Comitato alla categorica affermazione.

È sufficiente, infatti, attingere elementi di giudizio nelle statistiche approntate dall'I.N.P.S. nei due volumi:

« Previdenza Sociale » - Annata XV - Fasc. I - gennaio-febbraio 1959 »;

« Previdenza Sociale - Annata XVI - Fasc. II - marzo-aprile 1960 »;

che, nelle citazioni, indicheremo per brevità, rispettivamente, Vol. I e Vol. II.

I dati che ci interessano si riferiscono, tutti, all'anno 1958. Essi sono:

(A) Contributi riscossi	L.	6.515 milioni	} vol. I, pag. 255
(B) Assegni erogati	»	8.633 »	
(C) <i>Deficit</i> di cassa	»	2.118 »	
(D) Assegno medio mensile per ciascuna persona a carico	»	2.639 »	vol. I, pag. 254
(E) Numero medio mensile di lavoratori	N.	170.606	} vol. II, pag. 519
(F) Numero medio mensile di capi famiglia	»	79.907	
(G) Numero medio mensile di persone a carico (in complesso)	»	203.099	} vol. II, pag. 519
(H) Indice del carico medio familiare per capo famiglia	»	2.542	
(I) Numero medio mensile giornate di assegno familiare	»	4.951.786	
(L) Importo medio mensile degli assegni dovuti	L.	505.049.000	
(M) Importo medio mensile di assegno per capi famiglia	»	6.320	vol. II, pag. 521
(N) Lavoratori-anno	N.	191.400	} vol. II, pag. 534
(O) Beneficiari-anno	»	269.100	

Combinando opportunamente i dati di cui sopra, otteniamo dei risultati assai sorprendenti. E, per vero:

A) Se moltiplichiamo il numero dei beneficiari-anno (O) per la misura dell'assegno medio mensile per ciascuna persona a carico (D), moltiplicato, a sua volta, per 12 mesi, si dovrebbe avere l'importo annuo degli assegni erogati (B). Viceversa, otteniamo una cifra inferiore di 111 milioni di lire (numero $269.100 \times \text{lire } 2.639 \times 12 = \text{lire } 8.522 \text{ milioni}$ (in cifra tonda) anziché lire 8.633 milioni). Quindi, o il numero di beneficiari-anno è superiore di 3.500 unità rispetto a quello denunciato (272.600 anziché 269.100), oppure l'importo dell'assegno medio mensile è superiore di lire 34 rispetto a quello pubblicato (lire 2.673 anziché lire 2.639). Nè può affermarsi che tale differenza sia dovuta a spese di gestione, che qui non si tratta di si-

tuazione contabile, bensì di un rapporto diretto tra « contributi riscossi » ed « assegni erogati » al di fuori, perciò, di ogni altra entrata od uscita. La cosa, comunque, ha una importanza assai relativa e serve a noi solo per provare, in seguito, la attendibilità dei nostri conteggi e delle nostre affermazioni.

B) Se moltiplichiamo il numero di capi famiglia (F) per l'importo medio mensile di assegno (M), dovremmo ottenere l'importo medio mensile di assegni dovuti (L). Similmente, tale importo medio mensile di assegni dovuti (L) dovremmo ottenere moltiplicando il numero medio mensile di persone a carico (G) per l'assegno medio mensile per ciascuna persona a carico (D). Nel primo caso otteniamo un importo pressochè uguale a quello pubblicato ($n. 79.907 \times \text{lire } 6.320 = \text{lire } 505 \text{ milioni e } 12.240 \text{ anziché lire } 505.049.000$, con differenza trascurabile dovuta al fatto che lo

importo medio mensile di assegno è inferiore, soltanto, di lire 0,46 rispetto a quello pubblicato); viceversa, nel secondo caso, otteniamo una cifra superiore, rispetto a quello denunciato, di ben lire 30.929.361 (n. 203.099 \times lire 2.639 = lire 535.978.361, anzichè lire 505 milioni e 49.000). Quindi, o l'importo dell'assegno medio mensile è inferiore di lire 152 rispetto a quello pubblicato (lire 2.487 anzichè lire 2.639); o il numero medio mensile di persona a carico è inferiore di ben 11.720 unità rispetto a quello denunciato (n. 191.379 anzichè n. 203.099); oppure vi è una causa che, per il momento, sfugge alla nostra osservazione.

C) Ora, moltiplicando l'importo medio mensile degli assegni dovuti (L) per 12 mesi, dovremmo avere l'importo annuo degli assegni erogati (B). Viceversa, la cifra che si ottiene è inferiore, rispetto a quella pubblicata, di ben 2.572.412.000 (lire 505.049.000 \times 12 = lire 6.060.588.000 anzichè lire 8.633 milioni)!

La cosa non cambia molto se teniamo valido l'importo medio mensile degli assegni dovuti nella misura stabilita con la seconda soluzione del punto secondo, chè l'importo che si ottiene è inferiore, rispetto a quello pubblicato (B) di ben 2.201.260.000 (lire 535.978.361 \times 12 = lire 6.431.740.332 anzichè lire 8.633 milioni)!

Diciamo subito che tra le due soluzioni possibili teniamo valida la prima, e non perchè è a nostro vantaggio, ma perchè può essere verificata con altri dati basilari, quale l'indice del carico medio familiare per capo famiglia (H) ed il numero medio mensile di giornate di assegno familiare (I). Infatti, nel primo caso si ha: 505.049.000 (L): 2,542 (H) = 203.123 anzichè 203.099 (G); nel secondo caso si ha lire 2.639 \times 26 = lire 101,50; lire 101,50 \times 4.951.786 (I) = = 502.606.279 anzichè 505.049.000 (L): le differenze che si riscontrano sono trascurabili.

Come si spiegano anomalie del genere? Forse che si debbano ritenere non attendibili i dati statistici approntati dall'I.N.P.S.? Nulla di tutto questo, chè le differenze riscontrate sono dovute — almeno così riteniamo —

esclusivamente al fattore « apprendisti », il cui numero è tuttora incerto per ammissione stessa del servizio statistico-attuariale dell'I.N.P.S. Difatti a pagina 521 del Vol. II, questo annota: « Il numero degli apprendisti artigiani rilevato è molto inferiore al vero, in quanto non sono compresi i dati delle ditte a carattere familiare, con dipendenti solo apprendisti, per i quali non vi è obbligo di denuncia ».

Ciò premesso, siamo ora in grado di affermare che la differenza di 2.572.412.000, rilevata al punto terzo, è dovuta esclusivamente agli assegni erogati ai capi famiglia apprendisti.

D) Avvalora la nostra affermazione la seguente considerazione finale. Il servizio statistico-attuariale dell'I.N.P.S. fa rilevare, a pagina 519 del Vol. II, che il numero medio mensile di persone a carico (beneficiari-anno) è di 203.099 unità, mentre a pagina 534 denuncia 269.100 beneficiari-anno. La differenza, pari a 66.001 unità (269.100 - 203.099) è dovuta al fatto che a pag. 519 i dati statistici si riferiscono alle persone a carico dei capi famiglia lavoratori dipendenti, apprendisti esclusi, mentre a pag. 534 sono comprese le persone a carico di tutti i capi famiglia, lavoratori dipendenti ed apprendisti, ed è naturale che sia così perchè gli assegni sono stati erogati, sino ad oggi, a tutti i capi famiglia che ne hanno avuto diritto, siano essi lavoratori dipendenti od apprendisti. Nessun dubbio, quindi, che le 66.001 unità riscontrate in più siano persone a carico di capi famiglia apprendisti.

Anche così, però, i conti non tornano che in parte. Infatti, se n. 203.099 persone a carico hanno avuto erogati lire 6.060.588.000 di assegni (v. prima parte del punto terzo), n. 66.001 persone a carico comportano una altra erogazione di assegni pari a lire 2.090.113.568 (lire 2.639 (D) \times 12 mesi = lire 31.668; lire 31.668 \times 66.001 = lire 2 miliardi 90.113.568), per cui la somma (6 miliardi 60.588.000 + 2.090.113.568) è pari a lire 8.150.701.568 contro lire 8.633 milioni di assegni effettivamente erogati.

Il Servizio statistico attuariale dell'I.N.P.S. fa pure rilevare, a pagina 519 del Vol. II,

che il numero medio mensile di lavoratori (lavoratori-anno) è di 170.606 unità, mentre a pagina 534 denuncia n. 191.400 lavoratori-anno. La differenza pari a 20.794 unità (191.400 — 170.606 = 20.794), da chi è rappresentata? Evidentemente dai capi famiglia apprendisti che, soggetti all'obbligo della denuncia, sono stati calcolati non solo come capi famiglia, ma anche come lavoratori dipendenti. Ciò spiega esaurientemente la differenza denunciata nella seconda parte del punto 2), quando abbiamo sottolineato che « il numero di dipendenti a carico è inferiore di ben 11.720 unità ». Tenendo valido il ragionamento, se alle 66.001 persone a carico di cui sopra, aggiungiamo anche queste 11.720, avremo un totale di 77.721 unità (n. 269 mila 100 — 191.379 = 77 mila 721), che riteniamo siano state, effettivamente, le persone a carico dei capi famiglia apprendisti nell'anno 1958.

Ricalcolando, avremo: lire 31.668 × 77.721 uguale lire 2.461.268.628 che, aggiunte a lire 6.060.588.000, danno un totale complessivo di lire 8.521.856.628; in cifra tonda lire 8 miliardi 522 milioni. Se, ora, a questo importo aggiungiamo i 111 milioni di cui si è detto al punto primo, avremo, in definitiva, un totale di lire 8.633 milioni, ossia la effettiva somma erogata per assegni familiari nell'anno 1958, così come è stato denunciato dall'I.N.P.S.

E, pertanto, ove si volesse ancora pensare a colmare il disavanzo esistente mediante aumento di contributi a carico degli artigiani, si verrebbe a ripartire l'onere anche tra gli imprenditori artigiani che non hanno apprendisti alle proprie dipendenze e, inoltre, si modificherebbe in peggio la legge sull'apprendistato che ha, invece, deliberatamente voluto esonerare gli artigiani da ogni contributo per i propri apprendisti.

Orbene, il primo problema da risolvere — problema che riguarda l'apprendistato, ma non l'artigianato — è di trovare la copertura sufficiente per far fronte ad oneri di bilancio derivanti dall'applicazione della legge in vigore per l'apprendistato.

La soluzione che noi riteniamo di dover non proporre, ma soltanto ricordare, è quella chiaramente indicata dal rappresentante del Governo nel momento in cui veniva approvata la norma di legge che ripristinava gli assegni familiari per tutti gli apprendisti capi famiglia.

Che l'onere per gli apprendisti beneficiari di assegni sia sopportato dalle rispettive Gestioni, quando si tratta, ad esempio, di apprendisti dell'industria e del commercio, è ovvio, perchè le imprese inquadrate in dette Gestioni sono tenute al pagamento della marca settimanale per i propri apprendisti. Che in tal caso, essendo le 6 lire comprese nella marca, non sufficienti, la differenza venga posta a carico delle rispettive Gestioni, non è argomento che a noi interessi di trattare.

Al contrario, poichè la marca settimanale per gli apprendisti degli artigiani è a carico del Fondo per l'addestramento professionale, è appunto questo Fondo che deve far fronte al totale fabbisogno occorrente per gli assegni a quelli, fra gli apprendisti predetti, che ne hanno diritto per i propri familiari.

Al Fondo per l'addestramento professionale, che è amministrato dal Ministro del lavoro, affluiscono, in sostanza, contributi dello Stato e contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

In seno allo stesso Fondo è stata istituita una Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, sulla quale gravano le spese di assicurazione degli apprendisti artigiani per tutte le prestazioni di assicurazione obbligatoria (infortuni, malattie professionali, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, assicurazione sanitaria specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, cura e indennità di degenza e indennità di assistenza post-sanatoriale). Per queste prestazioni vediamo stanziata la somma di 3 miliardi e 600 milioni nell'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961 (ved. *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1960, n. 157).

Le norme di legge sull'apprendistato hanno largamente contribuito ad alleviare la disoccupazione, poichè soltanto ad opera delle

imprese artigiane finora ammesse alla Gestione per assegni familiari, senza tener conto delle altre iscritte negli albi provinciali istituiti dalla legge n. 860 del 1956, ma ancora considerate industriali o commerciali agli effetti degli assegni, la cifra degli apprendisti immessi nelle aziende risultava aumentata, alla fine dell'anno 1958, di oltre 5 volte rispetto a quella di 64.404 risultante nel marzo 1955, aumento che tende ad accrescersi e che ha un suo profondo significato del tutto particolare. Infatti, occorre tener presente che, sempre nell'anno 1958, la situazione degli apprendisti nei tre settori: industria, commercio e artigianato, era la seguente:

— 5 apprendisti ogni 100 lavoratori del settore industria;

— 8 apprendisti ogni 100 lavoratori del settore commercio;

— 194 apprendisti ogni 100 lavoratori del settore artigianato (op. cit. Vol. II - pagine 505, 510, 513 e 517).

Perciò una fonte di copertura dell'onere che il Fondo deve sostenere per colmare il deficit esistente nella Gestione assegni familiari del settore artigianato e di copertura della spesa occorrente per corrispondere, in avvenire, gli assegni agli apprendisti capi famiglia, è da indicare senz'altro nella predetta gestione di assicurazione contro la disoccupazione.

Inoltre, si deve tener conto che le imprese riconosciute artigiane con la iscrizione negli albi provinciali, ma tuttora inquadrate nella Gestione industria per gli assegni familiari, a causa del ritardo nell'abrogazione dell'articolo 20 della legge n. 860, hanno versato, durante il periodo di detto ritardo, alla Gestione industria quella maggiorazione del contributo, nella misura dell'1,50 per cento (e cioè 33 per cento, anziché del 31,50 per cento), che è stata stabilita, come è noto, per la eliminazione del disavanzo di 45 miliardi circa esistente in quella Gestione. Per dette imprese, invece, ove fosse stato abrogato tempestivamente l'articolo 20 della legge n. 860, non vi sarebbe stato alcun motivo di pagare detta maggiorazione dell'aliquota. Es-

se avrebbero, anzi, potuto pagare, nel frattempo, una minore aliquota contributiva di equilibrio alla Gestione artigianato, che non sarebbe stata certamente il 13 per cento, in quanto ai dipendenti di dette imprese sono stati corrisposti gli assegni in vigore per l'industria, ma non sarebbe stata di certo, molto superiore al 18 per cento (al massimo, e solo a titolo prudenziale, del 18,65 per cento) come è facile dimostrare.

Attenendoci ai dati approntati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, osserviamo che:

— il numero medio mensile dei lavoratori è stato di n. 170.606 unità (Vol II, pag. 519);

— il numero medio mensile delle persone a carico è stato di n. 191.379 unità, che si ottiene dividendo l'importo medio mensile degli assegni dovuti, calcolato in lire 505 milioni e 49 mila (Vol. II, pag. 520) per l'assegno medio mensile per ciascuna persona a carico, calcolato in lire 2.639 (Vol. I, pagina 254);

— l'importo medio mensile « parificato » per ciascuna persona a carico, calcolato in lire 3.654, che si ottiene maggiorando — come dimostreremo in seguito — di 18/13 l'attuale di lire 2.639 (Vol. I, pag. 254).

Ora, se su un massimale di lire 900 applichiamo l'aliquota del 18 per cento, il contributo giornaliero da versare per ciascun dipendente è di lire 162, che comporta un carico mensile di lire 4.212 per ciascun dipendente.

L'aliquota del 18 per cento su un massimale di lire 900 è valida se l'importo che si ottiene moltiplicando il numero medio mensile dei lavoratori dipendenti per il contributo mensile da versare per ciascun dipendente eguaglia o supera l'importo che si ottiene moltiplicando il numero medio mensile delle persone a carico per l'assegno medio mensile « parificato » per ciascuna persona a carico. E cioè:

— lire 4.212 \times n. 170.606 = lire 718 milioni e 592.472, importo mensile dei contributi da versare;

— lire $3.654 \times n. 191.379 =$ lire 699 milioni e 298.866, importo mensile degli esegni da erogare.

Vi è, dunque, una differenza mensile in più di lire 19.293.606 che, in un anno, sale a oltre 231 milioni (lire 231.523.272).

È possibile, pure, dimostrare quanto hanno versato annualmente in più quegli artigiani che, pur essendo tali in virtù dell'articolo 1 della legge n. 860, non lo sono tuttora, ai fini degli assegni familiari, per effetto dell'articolo 20 della stessa legge.

Sappiamo, infatti, che nell'anno 1958, su n. 1.000 lavoratori dipendenti da imprese artigiane iscritti negli albi provinciali istituiti dalla legge n. 860, ai fini degli assegni familiari, n. 625 circa sono stati inquadrati nel settore artigianato, n. 63 nel settore commercio e n. 312 nel settore industria (v. tabella a pag. 16). Pertanto, in rapporto a n. 170.606 (Vol. II, pag. 519) è presumibile che i lavoratori dipendenti da dette imprese artigiane e distinti, secondo l'inquadramento, per gli assegni familiari nei settori commercio ed industria non siano stati, rispettivamente, meno di n. 17.200 e n. 85.100. Tenendo presente che, per il settore commercio, su un massimale di lire 900 l'aliquota contributiva è del 25,50 per cento, pari, cioè a lire 229,50 giornaliera ed a lire 68,850 annue (lire $229,50 \times 300$ giorni) per ciascun dipendente; per il settore industria, su un massimale di lire 1.000 (lire 800, per le donne), è del 33 per cento, pari cioè, a lire 330 giornaliera ed a lire 102.960 annue (lire 330×312 giorni), per ciascun dipendente, e per il settore artigianato, su un massimale di lire 900, sarebbe del 18 per cento — « con assegni parificati » —, pari, cioè, a lire 162 giornaliera ed a lire 50.544 annue (lire 162×312 giorni), per ciascun dipendente, si ha:

— al fondo di gestione della sezione commercio sono affluite lire 1.184.220.000 (lire 68.850×17.200), anziché lire 869.356.800 (lire 50.544×17.200), ossia lire 314.863.200 in più;

— al fondo di gestione della sezione industria sono affluite lire 8.761.896.000 (lire

102.960×85.100), anziché lire 4.301.294.400 (Lire 50.544×85.100), ossia lire 4 miliardi e 460.601.000 in più.

Complessivamente, da parte di titolari di imprese artigiane per i propri dipendenti sono affluiti alle due gestioni, Commercio ed industria ogni anno, la somma di oltre 4 miliardi e 775 milioni di lire in più del dovuto!

La cifra non ha bisogno di commenti: dobbiamo, soltanto, riconoscere che la classe artigianale ha sopportato oneri contributivi superiori alla sua capacità economica, ed in fatto di assegni familiari, assai più gravosi di quelli sopportati dalla gestione del settore industria. E, per vero, se apparentemente l'attuale 13 per cento su un massimale di lire 900 può sembrare, per gli artigiani, un contributo a loro favore rispetto all'attuale 33 per cento, su un massimale di lire 1.000 a cui è assoggettato il settore industriale, nella pratica realtà tale trattamento di favore non solo scompare, ma si rivela assai più gravoso di quello dell'industria, chè il rapporto della mano d'opera per un'identica mole di lavoro è in media, di 5 a 1, nel senso che, nell'industria, di norma, un operaio, grazie alle macchine ed alla lavorazione in serie, produce quanto riescono a produrre complessivamente 5 operai nel settore artigianato. Di conseguenza, un titolare di impresa artigiana rispetto ad un datore di lavoro del settore industria paga lire 585 contro lire 330, pagate dall'industria, pari, cioè all'aliquota del 65 per cento su un massimale di lire 900 e del 58,5 per cento su un massimale di lire 1.000.

Il detto rapporto, stabilito nella misura di 5 a 1, ancora di recente è stato implicitamente ribadito, nel tentativo di stabilire i tempi di lavoro per i lavoratori a domicilio. È risultato, infatti, che nella confezione di capi di vestiario un lavoratore a domicilio, di norma, impiega 5 ore per la confezione di un capo di vestiario affidatogli da un artigiano sarto, contro una ora per un identico lavoro prodotto in serie dall'industria.

Se, poi, consideriamo che nel settore industria le quote di retribuzione su cui incide il contributo è del 45,47 per cento della

retribuzione effettiva (ved. vol. II, pag. 505, retribuzione media giornaliera: effettiva, lire 1.922; nei massimali, lire 874), rispetto al 73,60 per cento nel settore artigianato (vol. II, pag. 519; retribuzione media giornaliera: effettiva lire 1.136; nei massimali, lire 835), dobbiamo concludere che il rapporto di 5 a 1, per effetto del fenomeno di cui sopra, va elevato, all'incirca, di 7 a 1.

Pertanto, riteniamo di poter anche proporre, se necessario, che un importo pari all'aliquota del 13 per cento corrisposta in più per contributi di assegni familiari dalle imprese predette, dal 1° giugno 1958 ad oggi, sia versato dalla Gestione industria al Fondo per l'addestramento professionale, a titolo di contribuzione straordinaria di quella Gestione per colmare il disavanzo patrimoniale attualmente esistente nella Gestione artigianato.

IV. — NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (RIDOTTE A VALORI FISSI) DA ADOTTARE NEL SETTORE ARTIGIANATO, IN CONSEGUENZA DELLA PARIFICAZIONE DEGLI ASSEGNI

Non rimane ora che procedere alla determinazione dei contributi che i titolari delle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali istituiti dalla legge 25 luglio 1956, numero 860, devono pagare sulle retribuzioni dei loro dipendenti, « operai ed impiegati », per poter corrispondere — « con esclusione del carico relativo ad ogni apprendi-

sta » — gli assegni familiari nella stessa misura in vigore per i settori industria e commercio.

La terza sezione del Comitato centrale dell'artigianato ha approvato una tabella di aliquote contributive crescenti, pubblicate nel citato articolo del Sottosegretario di Stato, onorevole Micheli, in nota al paragrafo VIII, dal titolo: « Gli assegni familiari e l'articolo 20 della legge n. 860 ».

Non per sottoporre ad ulteriore esame la tabella approvata dal Comitato, ma unicamente per collaborare alla soluzione definitiva, completa, del problema e per poter preparare una tabella di contributi espressi in valori fissi, che sia di più agevole applicazione da parte degli artigiani nel calcolo dei contributi e di più sollecito controllo da parte degli uffici dell'I.N.P.S., abbiamo chiesto ed ottenuto dall'onorevole Micheli — e lo ringraziamo vivamente — di poter utilizzare i dati raccolti mediante l'indagine disposta dal Ministero dell'industria e del commercio nell'aprile 1958, in base ai quali è stato possibile al Comitato centrale predisporre la tabella delle aliquote percentuali crescenti.

Questi dati si riferiscono a n. 30.334 imprese artigiane iscritte negli albi provinciali, ma inquadrare, ai fini degli assegni familiari, nelle tre gestioni: artigianato, commercio ed industria, come nella seguente tabella, nella quale le imprese artigiane prese in esame sono distinte nelle tre gestioni omonime, A, C ed I.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATI RICAVATI DALL'INDAGINE

NUMERO DIPENDENTI	GESTIONE A: 13 %		GESTIONE C: 25 %		GESTIONE I: 33 %		TOTALE		% IMPRESE			% DIPENDENTI		
	Imprese	Dipend.	Imprese	Dipend.	Imprese	Dipend.	Imprese	Dipend.	A: 13%	C: 25%	I: 33%	A: 13%	C: 25%	I: 33%
1	9.906	9.906	1.219	1.219	1.079	1.079	12.204	12.204	81,2	10 -	8,8	81,2	10 -	8,8
2	5.488	10.976	648	1.296	642	1.284	13.576	6.778	81 -	9,5	9,5	81 -	9,5	9,5
3	4.354	13.062	387	1.611	509	1.527	15.750	5.250	82,9	7,4	9,7	82,9	7,4	9,7
4	1.587	6.348	197	788	554	2.208	9.344	2.336	68 -	8,4	23,6	68 -	8,4	23,6
5	838	4.190	74	370	492	2.460	7.000	1.404	59,7	5,3	35 -	59,7	5,3	35 -
6	165	990	55	330	441	2.646	3.966	661	25 -	8,3	66,7	25 -	8,3	66,7
7	81	567	38	266	330	2.310	3.143	449	18 -	8,5	73,5	18 -	8,5	73,5
8	45	360	24	192	255	2.040	2.592	324	13,9	7,4	78,7	13,9	7,4	78,7
9	36	324	13	117	247	2.223	2.664	296	12,2	4,4	83,4	12,2	4,4	83,4
10	24	240	10	100	190	1.900	2.240	224	10,7	4	84,8	10,7	4,5	84,8
TOTALE	22.524	46.963	2.665	5.839	4.737	19.677	29.926	72.479	75,3	8,9	15,8	64,8	8 -	27,2
oltre 10	117	2.227	6	81	285	3.885	408	6.193	28,7	1,5	69,8	36	1,3	62,7
TOTALE	22.641	49.190	2.671	5.920	5.022	23.562	30.334	78.672	74,6	8,8	16,6	62,5	6,3	31,2

L'esame dei dati di questa tabella ci consente una triplice valutazione della loro distribuzione nei tre settori:

— una di ordine generale, per cui è possibile affermare che al momento della raccolta dei dati (aprile 1958), su 100 imprese, circa 75 in cifra tonda sono inquadrati nel settore A; 9 nel settore C e n. 16 nel settore I, mentre, per contro, per quanto riguarda i dipendenti di dette imprese, su 100, per 62 i contributi sono versati alla gestione A, per 6 alla gestione C, e per 31 alla gestione I;

— l'altra, di ordine particolare, per cui su 100 imprese con n. 1 dipendente, n. 81 sono inquadrati nel settore A, n. 10 nel settore C e n. 9 nel settore I, mentre, per contro, su 100 imprese con n. 10 dipendenti, circa 11 sono inquadrati nel settore A, n. 4 nel settore C e n. 85 nel settore I, ossia con andamento inversamente proporzionale ai settori A ed I;

— la terza, di ordine psicologico, morale e politico, perchè ci fa toccar con mano la palese ingiustizia perpetrata, per oltre due anni e mezzo, nei confronti di molti imprenditori artigiani, mentre Governo e Parlamento, nel promulgare la legge 25 luglio 1956, n. 860, nonostante l'inclusione in essa della norma transitoria contemplata dall'articolo 20, avevano inteso esattamente l'opposto di quello che, purtroppo, si è verificato e si sta verificando a tutt'oggi. E per vero, perdurando i criteri tassativi adottati per l'inquadramento delle imprese artigiane in base al decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive aggiunte e modificazioni, nelle imprese artigiane inquadrati nel settore I si nota un forte sbalzo di percentuale nel passaggio da 3 a 4 ed a 5 dipendenti (dal 10 per cento si sale, rispettivamente, al 24 ed al 35 per cento) ed uno più forte ancora nel passaggio da 5 a 6 e sino a 10 dipendenti (dal 35 per cento si sale rispettivamente al 67, 74, 79, 83 e 85 per cento), mentre, per contro, nelle imprese inquadrati nel settore A si nota una forte diminuzione di percentuale nel passaggio da 3 a 4 ed a 5 dipendenti (dall'83 per cento si scende, rispettivamente, al 68 ed al 60 per cento), ed una più forte ancora nel passag-

gio da 5 a 6 e sino a 10 dipendenti (dal 60 per cento si scende, rispettivamente, al 25, 18, 14, 12 ed 11 per cento).

Le anomalie sopra denunciate non sono dovute, soltanto, alla mancata adozione del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 20, ma anche, e soprattutto, all'arbitraria applicazione del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive aggiunte e modificazioni, il cui aggiornamento, per di più, si è inspiegabilmente fermato all'anno 1955, quando, viceversa, avrebbe dovuto essere aggiornato, con maggior ragione e con più accuratezza, sino alla definitiva abrogazione dell'articolo 20, per quanto concerne gli assegni familiari. Ed è per questo che noi assistiamo, impotenti, al verificarsi di certe situazioni che ci lasciano alquanto perplessi e per le quali occorre provvedere in tempo se non vogliamo che la gravità della situazione creatasi abbia a perpetrarsi indefinitamente.

Si è verificato, e si sta verificando, ad esempio, ancor oggi, che una categoria di artigiani, quella dei modellatori, viene inquadrata nel settore I se, per sua disgrazia, esercita a Torino; è inquadrata nel settore A se, per sua fortuna, esercita a Brescia o a Bologna. Si può ammettere che il fatto sia dovuto ad un errore involontario, ma non si ammette e non si deve ammettere che la segnalazione dell'errore trovi indifferenza, per quello che è lo spirito delle norme in vigore e, come a noi consta, anche per quello che può significare il vocabolo e, di proposito, non si provveda in merito: qui sta la lamentata arbitrarità nell'applicazione del decreto ministeriale 2 febbraio 1948.

Vi sono imprese artigiane che restano inquadrati nel settore I anche quando svolgono mestieri analoghi ad altri praticati da imprese artigiane inquadrati nel settore A: qui sta il mancato aggiornamento del decreto ministeriale 2 febbraio 1948, per lo meno nella sua più obiettiva applicazione.

Tutto ciò spiega, a sufficienza, la correlazione tra gli sbalzi che si notano nel set-

tore I e le diminuzioni che si verificano nel settore A.

Questo, onorevoli colleghi, è veramente preoccupante, per cui occorre abrogare, senza ulteriori indugi, la norma di cui all'articolo 20 per quanto concerne gli assegni familiari, sostituendola con altra che soddisfi pienamente ogni esigenza, sì da poter conciliare le necessità di bilancio con la volontà del legislatore.

Dirò di più: la necessità diventa un imperativo categorico se si tiene presente che una legge — quale quella del 25 luglio 1956, n. 860 — perde gran parte del suo valore e del suo significato se, approvata con l'intendimento di allargare la cerchia del mondo artigiano, salvaguardandone i relativi interessi, compresi quelli contributivi dell'imprenditore, e consentendo, nel contempo, una maggiore occupazione di lavoratori, viene a mala pena a tutelare imprese che hanno il 22,64 per cento dei dipendenti, tralasciando di tutelare quelle che hanno il 77,36 dei lavoratori (1)!

(1) Le percentuali citate sono desunte dalla tabella dell'indagine. Sommando il numero di dipendenti, a partire dal sesto, per ogni settore, si ha:

<u>A</u>	<u>C</u>	<u>I</u>
990	330	2.646
567	266	2.310
360	192	2.040
324	117	2.223
240	100	1.900
2.227	81	3.885
<u>4.708</u>	<u>1.086</u>	<u>15.004</u>

Sommando fra di loro C ed I:

1.086 +	Inoltre:	4.708 +
15.004 =		16.090 =
<u>16.090</u>		<u>20.798</u>

Ciò vuol dire che su n. 20.798 dipendenti delle imprese che sono inquadrare nei tre settori, e hanno più di cinque dipendenti, solo n. 4.708 sono nel settore A (13%), mentre 16.090 appartengono alle imprese del settore C ed I (25% e 33%). Pertanto, la legge esclude imprese con il 77,36% dei dipendenti dall'usufruire dei benefici del settore A, e questa è una percentuale inferiore a quella effettiva, perchè non

La tabella più volte citata offre, infine, la possibilità di verificare, partitamente, la validità della soluzione che stiamo illustrando.

Innanzitutto, occorre precisare che adotteremo un sistema di contribuzione distinto in tre gruppi, in forza e per effetto dell'articolo 2, lettere a), b), c) e d), nonchè ultimo comma, della legge n. 860, raggruppando le lettere b) e d) per la formazione di un unico gruppo, e precisamente:

1° Gruppo:

— imprese con un numero illimitato di dipendenti e con non più di 20 apprendisti (lettera c) ed ultimo comma del citato articolo 2);

2° Gruppo:

— imprese con non più di 10 dipendenti e 10 apprendisti (lettera a) ed ultimo comma del citato articolo 2);

abbiamo tenuto conto delle altre imprese che, superando i 3 dipendenti, sono soggette al 33%. Le percentuali sono così ricavate:

$$4.708 : x_1 = 20.798 : 100$$

$$16.090 : x_2 = 20.798 : 100$$

$$x_1 = \frac{4.708 \times 100}{20.798} = 22.637 \approx 22,64$$

$$x_2 = \frac{16.090 \times 100}{20.798} = 77,36$$

Precisiamo, inoltre:

se ci riferiamo esclusivamente al numero delle imprese, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, si hanno le seguenti percentuali: 74,6% inquadrare nel settore A, ed il 25% inquadrare nei settori I e C (v. tabella sopra citata);

se per contro, ci riferiamo al numero dei dipendenti impiegati nelle singole imprese, le percentuali sono: 62,5% delle imprese inquadrare nel settore A e 37,5% di quelle inquadrare nei settori I e C (tabella sopra citata).

Viceversa, ci siamo soffermati sulla considerazione che la legge n. 860 ha inteso superare i criteri del decreto ministeriale 2 febbraio 1948, e, pertanto, le percentuali da noi citate sono le più aderenti alla realtà.

3° Gruppo:

— imprese con non più di 5 dipendenti e 5 apprendisti (lettere *b* e *d*) ed ultimo comma del citato articolo 2);

A questo punto dobbiamo chiarire che riteniamo di avere dimostrato esaurientemente come l'aliquota di equilibrio, con la misura attuale degli assegni, sia non superiore a quella in vigore del 13 per cento, essendo il disavanzo da imputare unicamente all'applicazione della corresponsione degli assegni agli apprendisti capi famiglia.

È logico ed evidente che l'equiparazione degli assegni familiari comporterà un maggior onere, la cui copertura richiederà un supplemento al fondo di gestione non superiore ai 18/13 dell'attuale.

Il coefficiente d'aumento proposto — 18/13 — è stabilito dal rapporto fra la percentuale della media degli assegni familiari che vengono corrisposti dalle gestioni industria e commercio e quella degli assegni familiari corrisposti dalla gestione artigianato.

Attualmente, la misura degli assegni familiari giornalieri è la seguente:

Gestione Artigianato	Gestione Industria e Commercio
figli . . . L. 120	L. 172
moglie . . » 85	» 127
genitori . . » 55	» 55
Media . . . L. 260	L. 360

Applicando alla misura media della gestione artigianato il coefficiente proposto di

18/13 si ottiene la media delle gestioni industria e commercio (1).

Tale coefficiente di aumento (18/13) trova la sua naturale conferma nelle statistiche pubblicate dall'I.N.P.S., sia a proposito dell'« assegno mensile per ciascuna persona a carico » (Vol. I, pag. 254), sia a proposito del « numero medio mensile di capi famiglia e delle persone a carico » e del « numero medio mensile di giornate di assegno familiare e relativo importo degli assegni » (Vol. II, pagg. 519 e 520), che riportiamo più sotto. Mentre nel settore industria l'importo dell'assegno mensile per ciascuna persona a carico risulta essere di lire 3.777, nel settore artigianato è stato, invece, di lire 2.639, causa la diversa misura vigente nei due settori. Applicando, però il coefficiente d'aumento proposto, l'importo medio da lire 2.639 sale a lire 3.654, e, nonostante sia inferiore a quello dell'industria, di lire 123, esso si rivela più che sufficiente per la corresponsione degli « assegni parificati ».

Un semplice calcolo, operato sulle statistiche approntate dall'I.N.P.S., dimostra, esaurientemente la validità del nostro asserito.

Riportiamo le due tabelle pubblicate nel Vol. II, pagg. 519 e 520.

$$(1) 260 : x = 360 : 100, \text{ da cui } x = \frac{650}{9}$$

Pertanto, il rapporto fra L. 100 delle gestioni Industria e Commercio e le corrispondenti L. $\frac{650}{9}$ della gestione Artigiano, è il seguente:

$$\frac{100}{\frac{650}{9}} = \frac{100 \times 9}{650} = \frac{18}{13}$$

$$\text{Ed infatti } L. 260 \times \frac{18}{13} = L. 360 \text{ (c.d.d.).}$$

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO MEDIO MENSILE DI CAPI FAMIGLIA E DELLE PERSONE A CARICO

(pag. 519)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	N. capi famiglia	Figli	Coniugi	Genitori	Complesso	Carico medio familiare per capi famiglia
<i>ITALIA:</i>						
Settentrionale	45.568	52.072	34.102	14.932	101.106	2.219
Centrale	14.856	16.227	12.034	4.730	32.991	2.221
Meridionale	13.268	34.007	11.768	2.482	48.257	3.637
Insulare	6.215	14.011	5.506	1.228	20.745	3.338
ITALIA	79.907	116.317	63.410	23.372	203.099	2.542

NUMERO MEDIO MENSILE DI GIORNATE DI ASSEGNO FAMILIARE
E RELATIVO IMPORTO DEGLI ASSEGNI

(pag. 520)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	NUMERO MEDIO MENSILE DI GIORNATE DI ASSEGNO				Importo assegni dovuti
	Figli	Coniugi	Genitori	Complesso	
<i>ITALIA:</i>					
Settentrionale	1.265.020	834.931	367.162	2.467.113	243.917.000
Centrale	402.783	295.731	117.705	816.219	80.730.000
Meridionale	811.831	283.528	58.241	1.153.600	125.066.000
Insulare	349.244	135.696	29.914	514.854	55.336.000
ITALIA	2.828.878	1.549.886	573.022	4.951.786	505.049.000

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se noi pigliamo, partitamente, il numero medio mensile di giornate di assegno, distinte per i figli, per i coniugi, per i genitori e lo calcoliamo in base all'importo giornaliero dell'assegno nell'attuale misura del settore artigianato e del settore industria, abbiamo:

SETTORE ARTIGIANATO

figli	2.828.878 × L. 120 = L. 339.465.360
coniugi	1.549.886 × L. 85 = L. 131.740.310
genitori	573.022 × L. 55 = L. 31.516.210
	<u>4.951.786</u> <u>L. 502.721.880</u>

SETTORE INDUSTRIA

figli	2.828.878 × L. 178 = L. 503.540.284
coniugi	1.549.886 × L. 127 = L. 196.740.310
genitori	573.022 × L. 55 = L. 31.516.210
	<u>4.951.786</u> <u>L. 731.892.016</u>

Ora, se l'importo di lire 731.892.016, che corrisponde alla somma necessaria per la corresponsione degli assegni nella misura corrisposta dal settore industria, lo dividiamo per n. 203.099 persone a carico (pagina 519), avremo lire 3.604, che rappresentano l'importo medio dell'assegno mensile per ciascuna persona a carico, nella misura parificata. Quindi, il coefficiente d'aumento proposto è più che sufficiente.

Veniamo, infine, all'aliquota di equilibrio necessario per poter erogare gli assegni nella misura corrisposta dalle Gestioni industria e commercio. Riferendoci ancora una volta ai dati statistici approntati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, se nell'anno 1958, su n. 170.606 lavoratori dipendenti, apprendisti esclusi (Vol. II, pagine 519), l'ammontare medio mensile degli assegni dovuti è stato di lire 505.049.000 (Vol. II, pag. 520), pari, cioè, a 6.060.588.000 lire annue (lire 505.049.000 × 12), maggiorando di 18/13 tale ammontare annuo, avremo l'importo occorrente per poter corrispondere gli assegni « nella misura parificata ». L'importo, che così si ottiene, ammonta a lire 8.391.583.380 (lire 6 miliardi

e 60.588.000 × 18/13). Dividendo quest'ultima cifra per il numero di lavoratori dipendenti, avremo il carico medio per ciascun lavoratore dipendente, pari a lire 49.187 (lire 8.391.583.380 : 170.606). Per poter avere il carico medio gornaliero per ciascun lavoratore dipendente occorre dividere quest'ultimo risultato per il numero dei giorni lavorativi (lire 49.187 : 312 giorni), e si otterrà in definitiva lire 157,65 giornaliera. L'aliquota di equilibrio, quindi, è del 17,52 per cento su un massimale di lire 900 e del 18 per cento su un massimale di lire 877,85 (lire 900 × 17,52 per cento = lire 157,65 : lire 877,85 × 18 per cento = lire 157,644).

Il gettito giornaliero medio per contributi versati per n. 78.672 lavoratori dipendenti in base a lire 157,65 per ciascuno è pari a lire 12.402.640 (lire 157,65 × numero 78.672).

Tuttavia, poichè il carico medio familiare per giornata di lavoro, agli effetti della corresponsione degli assegni, risulta superiore a quello riferito al lavoratore — e ciò in conseguenza delle disposizioni di legge (articolo 30 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1259), che stabilisce un minimo di 24 ore di lavoro effettivo per l'operaio e di 30 per l'impiegato, per raggiungere il diritto al pagamento degli assegni familiari di tutta la settimana, qualora permanga la continuità di lavoro (Vol. II, pagg. 509 e 520) — per prudenza, al fine di evitare sorprese, eleveremo l'aliquota di equilibrio sopra calcolata dello 0,81 per cento, pari cioè al 18,334 per cento su un massimale di lire 900, corrispondente al 19 per cento su un massimale medio di lire 868 giornaliera, equivalente a lire 165 giornaliera. Tale massimale medio è leggermente superiore a quello pubblicato dall'I.N.P.S. (vol. 2°, pag. 519), che risulta essere di lire 835: dobbiamo, però, tener presente, qui ed in seguito, che dal novembre 1958 la contingenza è aumentata di lire 40 al giorno e, quindi, la retribuzione media giornaliera nel massimale non è certo inferiore a lire 875 (835 + 40), senza tener conto che la contingenza subirà quanto prima un ulteriore aumento di almeno lire 20 al giorno.

A titolo di dimostrazione e di controllo ad un tempo, ci serviremo dei dati gentilmente messi a nostra disposizione dal Sottosegretario di Stato, onorevole Micheli, che confronteremo con quelli approntati dall'I.N.P.S. per l'anno 1958. Si ha, pertanto, che il gettito medio giornaliero di contributi versati per n. 78.672 lavoratori dipendenti in base a lire 165 per ciascuno è pari a lire 12.980.880 (lire 165×78.672), e, d'altra parte, se per poter erogare gli Assegni « parificati » alle persone a carico di n. 170.606 lavoratori dipendenti occorrono, in media, al giorno lire 28.149.693 (lire $731.892.016 : 26$), è evidente che per poter erogare gli Assegni « parificati » alle persone a carico di n. 78.672 dipendenti, occorreranno in media lire 12 milioni e 922.128 ($28.149.693 : 170.606 = x : 78.672$, da cui:

$$x = \frac{28.149.693 \times 78.672}{170.606} = 12.922.128).$$

La nuova aliquota sopra stabilita, dunque, è ancora superiore al fabbisogno.

Trattasi, quindi, di trovare, mediante una apposita graduazione di aliquote percentuali, l'ammontare del gettito necessario alla copertura del fabbisogno.

Stabiliamo, per prima cosa, il numero presumibile — x — dei dipendenti dagli im-

prenditori artigiani attualmente inquadrati nei settori Industria e Commercio. Ciò si ottiene rapportando il numero dei dipendenti distribuiti secondo i dati della tabella dell'indagine con quelli rilevati dall'I.N.P.S. relativamente alle Imprese già inquadrare nella Gestione Artigianato, e cioè:

$$\begin{aligned} n. 49.190 : n. 170.606 &= n. 29.482 : x \\ x &= n. 102.253 \end{aligned}$$

Pertanto, nell'anno 1958 la situazione era, presso a poco, la seguente:

- n. 170.606 dipendenti da artigiani, inquadrati nel settore Artigianato;
- n. 102.253 dipendenti da artigiani, inquadrati nel settore Industria e Commercio;

Totale: — n. 272.859 dipendenti da Artigiani.

In secondo luogo stabiliamo il numero dei lavoratori, distinti nelle imprese con uno o più dipendenti.

Ciò si ottiene operando per mezzo di proporzioni che riproduciamo nel seguente specchietto:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Imprese con numero dipendenti	OPERAZIONI		Numero dipendenti
<i>1° Gruppo:</i>			
1	9.906: 49.190 = x:	170.606 x =	34.357
2	10.976: 49.190 = x:	170.606 x =	38.068
3	13.062: 49.190 = x:	170.606 x =	45.303
4	6.348: 49.190 = x:	170.606 x =	22.016
5	4.190: 49.190 = x:	170.606 x =	14.530
6	990: 49.190 = x:	170.606 x =	3.438
7	567: 49.190 = x:	170.606 x =	1.967
8	360: 49.190 = x:	170.606 x =	1.248
9	324: 49.190 = x:	170.606 x =	1.125
10	240: 49.190 = x:	170.606 x =	830
oltre i 10	2.227: 49.190 = x:	170.606 x =	7.724
			170.606
<i>2° Gruppo:</i>			
1	2.298: 29.482 = x:	102.253 x =	7.970
2	2.580: 29.482 = x:	102.253 x =	8.948
3	2.688: 29.482 = x:	102.253 x =	9.324
4	2.996: 29.482 = x:	102.253 x =	10.392
5	2.830: 29.482 = x:	102.253 x =	9.815
6	2.976: 29.482 = x:	102.253 x =	10.320
7	2.576: 29.482 = x:	102.253 x =	8.932
8	2.232: 29.482 = x:	102.253 x =	7.744
9	2.340: 29.482 = x:	102.253 x =	8.118
10	5.966: 29.482 = x:	102.253 x =	20.690
			102.253

3° Gruppo: Non essendo possibile fare i calcoli per mancanza di dati di riferimento, consideriamo il 10 % dei dipendenti dalle Imprese del II Gruppo con 1, 2, 3, 4 e 5 dipendenti. Pertanto, si ha, in definitiva il seguente quadro:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Imprese per N. di dipendenti	I Gruppo	II Gruppo	III Gruppo
1	34.357	7.173	797
2	38.069	8.054	894
3	45.303	8.394	930
4	22.016	9.356	1.036
5	14.530	8.835	980
6	3.438	10.320	—
7	1.967	8.932	—
8	1.248	7.744	—
9	1.125	8.118	—
10	830	20.690	—
oltre i 10	7.724	—	—
TOTALI . . .	170.606	97.616	4.637

Ciò posto, calcoliamo, per ultimo, il fabbisogno medio mensile per soddisfare la copertura della corresponsione degli assegni familiari alle persone a carico di n. 272.859 Artigiani. Ciò si ottiene con la seguente proporzione:

$$170.606: 731.892.016 = 272.859: x = \text{Lire } 1.170.552.756.$$

Le tabelle sotto riportate dimostrano che le percentuali, opportunamente graduate, soddisfano pienamente le condizioni poste, chè il gettito medio mensile di lire 1.176.092.450 supera ragionevolmente quello sopra stabilito in lire 1.170.552.756.

Premettiamo che i calcoli sono stati eseguiti con i seguenti criteri:

Massimale: Lire 1.000 per dipendenti uomini;

Lire 800 per dipendenti donne.

n. dipendenti donne: pari ad un quinto dei totali parziali.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I° GRUPPO

Imprese per N. dip.	% di equilibrio	Valori fissi arrotondati		Numero uomini	dipend. donne	Totale dip.	GETTITO		TOTALE GETTITO
		uom.	donne				dip. uom.	dip. donne	
1	12,50	125	100	27.486	6.871	34.357	3.435.750	687.100	4.122.850
2	13,50	135	110	30.455	7.613	38.068	4.111.425	837.430	4.948.855
3	14,50	145	120	36.242	9.061	45.303	5.255.090	1.087.320	6.342.410
4	15,50	155	130	17.613	4.403	22.016	2.730.015	572.390	3.302.405
5	16,50	165	140	11.624	2.906	14.530	1.917.960	406.840	2.324.800
6	19	190	150	2.750	688	3.438	522.700	103.200	625.900
7	19	190	150	1.574	393	1.967	299.060	58.950	358.010
8	19	190	150	998	250	1.248	189.620	37.500	227.120
9	19	190	150	900	225	1.125	171.000	33.750	204.750
10	19	190	150	664	166	830	126.160	24.900	151.060
oltre	22	220	174	6.179	1.545	7.724	1.359.380	270.375	1.629.755
TOTALE				136.485	34.121	170.606	20.118.160	4.119.755	24.237.915

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II° GRUPPO

Imprese per N. dip.	% di equilibrio	Valori fissi (arrotondati)		Numero dipendenti		Totale dip.	GETTITO		TOTALE GETTITO
		U. m. 1000	D. m. 800	uomini	donne		dip. uom.	dip. donne	
1	12,50	125	100	5.738	1.435	7.173	717.250	143.500	860.570
2	13,50	135	110	6.443	1.611	8.054	869.805	177.210	1.047.015
3	14,50	145	120	6.715	1.679	8.394	973.675	201.480	1.175.155
4	15,50	155	130	7.485	1.871	9.356	1.160.175	243.230	1.403.405
5	16,50	165	140	7.068	1.767	8.835	1.166.220	247.380	1.413.600
6	19	190	150	8.256	2.064	10.320	1.568.640	309.600	1.872.240
7	22	220	175	7.146	1.786	8.932	1.575.120	312.550	1.884.670
8	25	250	200	6.195	1.549	7.744	1.548.750	309.800	1.858.550
9	28	280	225	6.495	1.623	8.118	1.818.600	365.175	2.183.775
10	31	310	250	16.552	4.138	20.690	5.131.120	1.034.500	6.165.620
TOTALE . . .				78.093	19.523	97.616	16.526.355	3.344.425	19.870.780

III° GRUPPO

Imprese per N. dip.	% di equi- librio	Valori fissi (arrotondati)		Numero dipendenti		Totale dip.	GETTITO		TOTALE GETTITO
		uom.	don.	uom.	don.		dip. uom.	dip. donne	
1	19	190	150	637	160	797	121.030	24.000	145.030
2	22	220	175	715	179	894	157.300	31.325	188.625
3	25	250	200	744	186	930	186.000	37.200	223.200
4	28	280	225	829	207	1.036	232.120	46.575	278.695
5	31	310	250	784	196	980	243.040	47.040	290.080
TOTALE . . .				3.709	928	4.637	939.490	186.140	1.125.630

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogando:

<i>I Gruppo</i>	L.	24.237.915
<i>II Gruppo</i>	»	19.870.780
<i>III Gruppo</i>	»	1.125.630
TOTALE		L. 45.234.325

In sintesi, il gettito medio mensile, necessario alla copertura del fabbisogno, è il seguente:

lire 45.234.325 × gg. 26 = L. 1.176.092.450

* * *

Pertanto, la tabella dei valori fissi, calcolati in base alle percentuali opportunamente graduate, è la seguente:

Imprese per N. dipendenti	% di equilibrio	I GRUPPO Valori fissi		% di equilibrio	II GRUPPO Valori fissi		% di equilibrio	III GRUPPO Valori fissi	
		uomini	donne		uomini	donne		uomini	donne
1	12,50	125	100	12,50	125	100	19	190	150
2	13,50	135	110	13,50	135	110	22	220	175
3	14,50	145	120	14,50	145	120	25	250	200
4	15,50	155	130	15,50	155	130	28	280	225
5	16,50	165	140	16,50	165	140	31	310	250
6	19	190	150	19	190	150	—	—	—
7	19	190	150	22	220	175	—	—	—
8	19	190	150	25	250	200	—	—	—
9	19	190	150	28	280	225	—	—	—
10	19	190	150	31	310	250	—	—	—
oltre i 10	22	220	175	—	—	—	—	—	—

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Due sono gli aspetti particolari che detta tabella presenta:

— in primo luogo, la graduazione delle percentuali è fatta in modo da non provocare slittamenti di imprese dal settore Industria al settore Artigianato, evitando così, nel limite del possibile, probabile disoccupazione di mano d'opera dovuta al fatto che imprese del 2° gruppo con 11 o più dipendenti e del 3° gruppo con 6 o più dipendenti, non esiterebbero a licenziare tutto il personale che supera il numero limite, rispettivamente, di 10 e di 5, se le percentuali fossero più basse di quelle proposte;

— in secondo luogo, le imprese del 3° gruppo assicurano un gettito superiore a quello previsto, e pur non essendo possibile calcolarlo con una certa qual approssimazione per la deprecata mancanza di dati precisi — il 10 per cento da noi prospettato è di gran lunga inferiore alla realtà — riteniamo di essere nel vero se affermiamo che il maggior gettito totale ottenuto, con l'applicazione dell'intera tabella, supererà il gettito massimo previsto, lasciando un largo margine di sicurezza per il normale svolgimento della gestione.

La tabella offre, infine, la possibilità di stabilire, come è nostro essenziale proposito, dei valori fissi che consentano una più facile applicazione da parte dei titolari di imprese artigiane, ed un più rapido controllo da parte degli Istituti previdenziali, senza contare che i valori fissi possono in avvenire essere agevolmente adeguati alle necessità dei fondi di gestione meglio delle aliquote percentuali di equilibrio.

Pertanto, proponiamo, per facilitare i calcoli, che venga adottata in via sperimentale per un anno, la tabella generale di applicazione allegata al disegno di legge.

* * *

Un breve commento alle norme di legge che sottoponiamo alla Vostra approvazione:

— con l'articolo 1 si estende la nuova disciplina degli assegni familiari nel settore dell'artigianato a tutte le imprese iscritte negli albi istituiti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e praticamente si sopprime, per quan-

to riguarda questa materia, l'articolo 20 della citata legge n. 860.

— con l'articolo 2 si provvede a parificare gli assegni familiari per i dipendenti delle imprese artigiane, compresi gli apprendisti, con la misura di assegni in vigore per i dipendenti delle imprese industriali e, praticamente, anche con quelli in atto per i dipendenti delle imprese commerciali;

— con l'articolo 3 viene istituita una graduazione di aliquote contributive per imprese artigiane, corrispondente alla struttura delle singole imprese e alla loro dimensione, in modo da agevolare quelle che hanno un minor numero di dipendenti e producono senza ricorso a più o meno largo impiego di macchine, e dette aliquote contributive vengono altresì forfettizzate in coefficienti fissi, di agevole applicazione, per semplificare il calcolo da parte del datore di lavoro artigiano e il controllo da parte degli organi amministrativi e previdenziali; vengono altresì istituiti, agli effetti delle presenti norme, tre gruppi di classificazione e di inquadramento contributivo delle imprese artigiane, corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 860.

— con l'articolo 4 si attribuisce alla Commissione provinciale per l'artigianato il compito di applicare le norme di legge della presente proposta in conformità di quelle della legge 25 luglio 1956, n. 860, che la stessa Commissione provinciale è incaricata di applicare per la iscrizione delle imprese nell'albo provinciale e si dispone che anche in materia di ricorsi per la classificazione e l'inquadramento contributivo delle imprese, agli effetti degli assegni familiari, siano da osservare le stesse norme in vigore per il riconoscimento, quale diritto soggettivo, della qualifica artigiana ai fini della iscrizione nell'Albo provinciale, che per altro è la prima condizione per la concessione di ogni agevolazione disposta a favore delle imprese artigiane (articolo 9, ultimo comma, della citata legge n. 860);

— con l'articolo 5, allo scopo di coprire sia l'onere che in avvenire sarà necessario per corrispondere agli apprendisti riconosciuti

capi-famiglia gli assegni nella misura stabilita, sia il disavanzo verificatosi nella gestione artigianato a causa della corrispondenza degli assegni agli apprendisti capi-famiglia, si provvede chiamando, oltre lo Stato, anche la gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione a sostenere la relativa spesa, in quanto attraverso l'assunzione di apprendisti è risultato largamente alleviato il fenomeno della disoccupazione in Italia. Con il secondo comma di questo articolo si lascia praticamente facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di prelevare i fondi necessari tanto dal contributo versato dallo Stato al Fondo per l'addestramento professionale (articolo 20, lettera A, della legge sull'apprendistato) nella misura di 10 miliardi di lire all'anno, quanto dal contributo versato allo stesso scopo (lettera B, di detto articolo 20), dalla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura che è fissata con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro (articolo 20, lettera B) e che per il passato è stato di 20 miliardi di lire;

— con l'articolo 6 si predispone il mezzo di adeguamento dei contributi alle future necessità della gestione, senza far ricorso a nuovo provvedimento di legge;

— con l'articolo 7 si prevede la partecipazione di due rappresentanti delle categorie artigiane al Collegio dei Sindaci della Cassa unica per gli assegni familiari, limitatamente ai lavori concernenti la gestione artigianato, allo scopo di consentire una più diretta partecipazione delle categorie al controllo responsabile della gestione;

— con l'articolo 8 si pongono in grado le Commissioni provinciali per l'artigianato di seguire e controllare il fenomeno degli assegni familiari agli apprendisti riconosciuti capi di famiglia;

— con l'articolo 9 si sopprimono le norme di legge in contrasto con quelle che si sottopongono alla Vostra approvazione.

Onorevoli Senatori, non possiamo dimenticare, mentre vi chiediamo la approvazione del presente disegno di legge, di rilevare che la parte tecnica di questo nostro lavoro è dovuta ai tecnici e dirigenti della Confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A.) che ha saputo coadiuvare intelligentemente il nostro lavoro là dove altri, che va per la maggiore e che si arroga la rappresentanza del mondo artigianale anche in campo internazionale e detta legge nei massimi organi di studio e rappresentativi, si è ben guardato di provvedere pur essendo in posizione da poter determinare una pronta soluzione di questo problema fondamentale per gli artigiani italiani.

Non ci interessa indagare sui motivi di tale carenza e del mancato parere inutilmente atteso dal Governo, anche se facilmente individuabile nel non voler dispiacere ai maggiori del *missus dominicus*; ci preme solo rendere giusto riconoscimento a chi pur ai primi passi, privo di rappresentanze adeguate, per aver per ciò stesso più tempo da dedicare agli artigiani italiani ed ha saputo operare con cuore ed intelligenza in questo nostro lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle imprese riconosciute artigiane con la iscrizione negli albi istituiti dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, si applicano, in materia di assegni familiari, le seguenti disposizioni a partire dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli assegni familiari ai dipendenti delle imprese artigiane iscritte negli Albi provinciali ed agli apprendisti assunti da dette imprese, sono corrisposti in misura pari a quella in vigore per i dipendenti delle imprese industriali.

Art. 3.

I titolari delle imprese artigiane iscritte negli albi sono tenuti a corrispondere alla gestione artigianato della Cassa unica per gli assegni familiari i contributi stabiliti nella nuova tabella allegata alla presente legge e recante aliquote contributive in misura fissa, che sono distinte in 3 gruppi, corrispondenti:

— il primo, alle imprese di cui all'articolo 2, lettera C, della legge 25 luglio 1956, n. 860, esercenti lavori artistici tradizionali e dello abbigliamento su misura;

— il secondo, alle imprese di cui allo stesso articolo 2, lettera A, che, non lavorando in serie, impieghino normalmente non più di 10 dipendenti, compresi i familiari del titolare, e non più di 10 apprendisti;

— il terzo, alle imprese di cui alle lettere B e D del predetto articolo 2, che impieghino non più di 5 dipendenti e 5 apprendisti.

Art. 4.

La classificazione e l'inquadramento delle imprese nei singoli gruppi spettano alla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato agli effetti della classificazione e dell'inquadramento nei gruppi delle aliquote contributive è ammesso ricorso con la procedura di cui all'articolo 11 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 5.

Alla copertura del disavanzo esistente nella gestione della Cassa unica per gli assegni familiari alla data di entrata in vigore della presente legge, e all'onere derivante alla gestione stessa anche in avvenire, dalla corrispondenza degli assegni familiari agli apprendisti addetti alle imprese artigiane, iscritte agli albi e riconosciuti capi-famiglia, si provvede mediante apposito stanziamento nella gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti istituita nel Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dall'articolo 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

La somma necessaria per l'attuazione del presente articolo sarà annualmente iscritta nello stato di previsione della spesa della gestione predetta quale onere derivante dalla applicazione di norme di legge in vigore, e verrà prelevata dai contributi di cui alle lettere A e B dell'articolo predetto.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della industria e del commercio, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato, le aliquote contributive, stabilite nella tabella allegata alla presente legge, potranno essere modificate in relazione all'an-

damento annuo o della gestione artigianato della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 7.

Due rappresentanti delle categorie artigiane, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, su designazione delle organizzazioni delle categorie artigiane, sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci di cui all'articolo 56 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, per intervenire alle riunioni del Collegio stesso e del Comitato speciale per gli assegni familiari, ogni volta che siano da trattare argomenti concernenti gli assegni familiari nel settore dell'artigianato.

Art. 8.

Le comunicazioni previste dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1956, n. 706, circa la concessione degli assegni familiari agli apprendisti da considerarsi capi di famiglia, devono essere fatte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale anche alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, e l'articolo 64 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, sono soppressi.

Sono abrogate le altre norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

TABELLA DI APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI

RETRIBUZIONI	I GRUPPO										
	Imprese con numero dipendenti										
	uno	due	tre	quattro	cinque	da 6 a 10	oltre i 10	uno	due	tre	
	% di equilibrio					da 6 a 10 19 %	oltre i 10 22 %				
	12,50 %	13,50 %	14,50 %	15,50 %	16,50 %			12,50 %	13,50 %	14,50 %	
<i>nel Massimale:</i>											
Uomini: L. 1.000 .	125	135	145	155	165	190	220	125	135	145	
Donne: L. 800 .	100	110	120	130	140	150	175	100	110	120	
<i>nel Minimale:</i>											
Uomini, Donne, L. 500	65	70	75	80	85	95	110	65	70	75	
<i>dal Minimale al Mas- simale (media).</i>											
da L. 501 a L. 600	75	80	85	90	95	105	120	75	80	85	
da L. 601 a L. 700	85	90	95	105	115	125	145	85	90	95	
da L. 701 a L. 800	95	100	110	120	130	140	165	95	100	110	
da L. 801 a L. 900	105	115	125	135	145	165	190	105	115	125	
da L. 901 a L. 1.000	115	125	135	145	155	180	210	115	125	135	

GIORNALIERI PER ASSEGNI FAMILIARI

I I G R U P P O							I I I G R U P P O				
Imprese con numero dipendenti							Imprese con numero dipendenti				
quattro	cinque	sei	sette	otto	nove	dieci	uno	due	tre	quattro	cinque
% di equilibrio							% di equilibrio				
15,50 %	16,50 %	19 %	22 %	25 %	28 %	31 %	19 %	22 %	25 %	28 %	31 %
155	165	190	220	250	280	310	190	220	250	280	310
130	140	150	175	200	225	250	150	175	200	225	250
80	85	95	110	125	140	155	95	110	125	140	155
90	95	105	120	135	150	165	105	120	135	150	165
105	115	125	145	165	186	205	125	145	165	185	205
120	130	140	165	190	215	240	140	165	190	215	240
135	145	165	190	215	265	240	165	190	215	240	265
145	155	180	210	240	270	300	180	210	240	270	300